

(N. 2777)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **TOMÈ, FANTONI e PIEMONTE**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1953

Estensione di agevolazioni fiscali sulle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

ONOREVOLI SENATORI. — Alle operazioni di credito agrario intese a fornire agli agricoltori i mezzi per l'acquisto di macchine agricole, per la costruzione di impianti di irrigazione o di edifici rurali, di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono state concesse le agevolazioni fiscali dell'imposta fissa di registro e ipotecaria nonché agevolazioni in tema di tariffe notarili.

Avviene spesso che gli agricoltori ammessi alla concessione di questi mutui non dispongano di sufficiente proprietà immobiliare per offrire le richieste garanzie reali (normalmente ipoteca).

È noto quanto ristretta sia la estimazione dei beni che gli istituti di credito adottano al riguardo. In questi casi spesso interviene l'offerta di garanzia da parte di terzi — congiunti, amici, comproprietari — per rendere possibile l'operazione.

È avvenuto ed avviene che gli uffici finanziari esigano il pagamento delle tasse ordinarie di registro e ipotecarie sull'atto di costituzione della garanzia da parte del terzo. Lo si considera come un negozio a sè stante invece che come un accessorio del negozio di mutuo.

Così facendo si viene praticamente ad annullare il beneficio fiscale che la legge istitutiva ha voluto disporre per questo genere di operazioni.

Il danno incide sostanzialmente sui piccoli e piccolissimi agricoltori; proprio la categoria che la legge intende favorire in modo particolare.

Probabilmente al legislatore è sfuggita la questione. È necessario porre rimedio all'inconveniente, e con urgenza, affinché non restino in parte sterili gli sforzi fatti con la succitata legge per andare incontro alle esigenze di credito dei contadini.

A ciò mira il presente disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste nell'articolo 13 della legge 25 luglio 1952, n. 949, si applicano anche agli atti e alle formalità relativi a concessione di garanzia da parte di terzi per le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 5 della stessa legge. Ciò, sia che si tratti di garanzie contestuali quanto separate.

Art. 2.

La disposizione di cui sopra ha effetto dal 30 luglio 1952.